

CONVENZIONE

tra

Provincia di Firenze

e

Comune di Scandicci

per la installazione di apparecchiature di rete a banda larga presso il cimitero comunale posto in località San Martino alla Palma

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno ____
presso _____, Firenze:

FRA

il Comune di Scandicci - Codice Fiscale 00975370487 con Sede Legale in Scandicci, Piazzale della Resistenza, rappresentato da _____, nat_ a _____ il __/__/____ - Codice Fiscale _____ - domiciliat_, per le funzioni, presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione _____, ed in seguito indicata per brevità come "**Comune**"

E

la **Provincia di Firenze** - Codice Fiscale 80016450480 con Sede Legale in Firenze, via Cavour n.° 1, rappresentata da _____, nat_ a _____ il __/__/____ - Codice Fiscale _____ - domiciliat_, per le funzioni, presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione _____, ed in seguito indicata per brevità come "**Provincia**"

Il Comune e la Provincia sono anche indicate di seguito collettivamente come le

“*Parti*” e, singolarmente, come la “*Parte*”

PREMESSO CHE

- la Provincia di Firenze ha attivato un intervento per la realizzazione di una rete a banda larga sul proprio territorio al fine di ridurre il *digital divide*, ovvero estendere anche alle zone non coperte da servizio ADSL la possibilità di fruire degli innovativi servizi a banda larga;
- il soggetto incaricato dalla Provincia di Firenze per la progettazione, realizzazione e gestione della suddetta rete (R.T.I. con Capogruppo Infracom s.p.a.) ha individuato in località San Martino alla Palma, nel Comune di Scandicci (FI), c/o il Cimitero Comunale, un area idonea a realizzare gli obiettivi di copertura che la Provincia intende raggiungere attraverso la realizzazione della rete;
- il Comune di Scandicci è proprietario del sito;
- la Provincia di Firenze ha richiesto, per tramite del concessionario individuato allo scopo, al Comune di Scandicci, la possibilità di installare presso il citato sito, un armadio tecnico ed apparati radio per la realizzazione di tratte radio della rete infrastrutturale a larga banda a copertura del territorio provinciale;
- il Comune di Scandicci ha dato il proprio assenso alla installazione dei suddetti apparati a titolo di comodato d’uso sul proprio bene;

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Il Comune, in qualità di proprietario del sito descritto in premesse, consente alla Provincia, anche per tramite del soggetto da questa individuato per la

realizzazione e la gestione della rete infrastrutturale a larga banda per il territorio provinciale, l'installazione degli apparati descritti in premessa. Più precisamente, la installazione avverrà in località San Martino alla Palma, nel Comune Scandicci (FI), all'interno del Cimitero Comunale, individuabile al Catasto Terreni al foglio 68 particelle 177-178-A.

Il Comune garantisce il diritto di uso delle zone ritenute idonee per l'installazione delle attrezzature.

1.2 La progettazione e la predisposizione delle pratiche per la richiesta di pareri e/o nulla osta ad enti terzi saranno redatte a spese e cura della Provincia a mezzo del soggetto sopra indicato (Infracom Italia S.p.A.). Il Comune seguirà l'istruttoria. La Provincia, alla scadenza od a seguito di risoluzione della presente Convenzione, si impegna a rimuovere ogni apparecchiatura a propria cura e spese. Qualora non vi provveda direttamente, tale operazione sarà effettuata dal Comune addebitando le relative spese alla Provincia.

Articolo 2

2.1 Il Comune fornirà alla Provincia, che si impegna a rispettarle, le prescrizioni per l'installazione delle apparecchiature e per la loro integrazione con gli altri impianti esistenti, nonché ogni altra prescrizione necessaria in relazione alle caratteristiche delle stazioni. Ogni diversa installazione dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 3

3.1 La Provincia provvederà a propria cura e spese (sempre per il tramite del soggetto esecutore indicato), a tutte le operazioni per il trasporto, l'installazione ed il collegamento dei propri apparati, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 4

4.1 La Provincia si impegna a tenere sollevato il Comune per qualsiasi danno arrecato a cose o a personale della Provincia o da essa incaricato o da terzi, nell'espletamento delle attività dirette o connesse alla presente Convenzione. La Provincia, pertanto, dà atto di aver preso attenta visione della consistenza dei luoghi e degli apparati presenti nel sito di cui trattasi.

4.2 La Provincia di Firenze provvederà, per il tramite del soggetto esecutore indicato, ad eventuali ripristini per eventuali danni compiuti nei confronti delle strutture immobiliari. Qualora entro 180 giorni la Provincia non provveda al ripristino dei danni arrecati il Comune potrà provvedere in proprio addebitando le relative spese alla Provincia.

Articolo 5

5.1 la Provincia provvederà, per tramite del soggetto incaricato, ad installare gli impianti previsti per la realizzazione dell'obiettivo, comprese le antenne necessarie per il proprio servizio nonché due collegamenti punto-multipunto per utenze del Comune che siano in visibilità dal sito di cui trattasi.

Articolo 6

6.1 La Provincia si impegna a non installare ulteriori impianti propri e/o di terzi di qualsiasi natura essi siano, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Inoltre, la Provincia è tenuta a dare preventiva comunicazione scritta al Comune riguardo alle variazioni che intende apportare ai propri impianti, sia in merito alla potenza ed alle frequenze, sia alla consistenza ed alle caratteristiche tecniche. Tali variazioni non potranno comunque essere effettuate senza specifica autorizzazione da parte del Comune e previa redazione di uno specifico verbale sottoscritto congiuntamente.

Articolo 7

7.1 La Provincia non è autorizzata ad apportare alcuna modifica, seppure migliorativa, agli immobili ed agli impianti ivi presenti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Tutte le eventuali spese sono a carico della Provincia. Qualsiasi modifica non preventivamente autorizzata nei modi suddetti potrà essere causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile. Il Comune si riserva la facoltà di imporre in qualsiasi momento alla Provincia la demolizione e la rimozione, entro il termine di 180 (centottanta) giorni, delle opere suddette; trascorso tale termine il Comune potrà eseguire i necessari lavori a spese della Provincia.

Articolo 8

8.1 il Comune potrà apportare ai propri impianti e strutture ogni variazione ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, necessaria od opportuna, dandone comunicazione scritta alla Provincia qualora la variazione abbia ripercussioni sugli impianti di quest'ultima. La Provincia si impegna ad eseguire le eventuali modifiche, su indicazione il Comune, che si rendessero di conseguenza necessarie, senza per ciò avere titolo ad alcun compenso o risarcimento.

Articolo 9

9.1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti il Comune dà libera scelta alla Provincia di attivare una propria fornitura di energia elettrica o di convenire con il soggetto concessionario dei cimiteri ad un accordo per l'utilizzo della fornitura già attiva. Di tale accordo ne deve essere informato il Comune in qualità di proprietario. Alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli apparati destinati all'erogazione dei servizi per il Comune di cui all'art. 5 della presente convenzione provvederà il Concessionario individuato dalla Provincia.

Articolo 10

10.1 Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione oggetto della presente Convenzione qualora, a seguito di controlli e verifiche da parte dei competenti organi, risultasse che la Stazione, nel suo complesso, superi i limiti imposti dalla vigente normativa sulle emissioni elettromagnetiche.

Articolo 11

11.1 Il Comune non assume nei confronti della Provincia alcuna responsabilità per calamità naturali, incendi, infiltrazioni d'acqua, interruzioni dell'alimentazione, atti dolosi o altri eventi di forza maggiore che possano, in qualsiasi modo, danneggiare le apparecchiature installate della Provincia od interromperne il regolare funzionamento. Tutte le eventuali spese necessarie al ripristino degli impianti e/o del loro funzionamento sono a carico della Provincia senza diritto di rivalsa o di risarcimenti.

Articolo 12

12.1 Il Comune concede, senza alcun onere a carico della Provincia, l'uso del sito, l'occupazione degli spazi e delle relative pertinenze occorrenti alle apparecchiature.

Articolo 13

13.1 La presente Convenzione avrà durata di 6 (sei) anni dalla stipula; la stessa potrà essere rinnovata per ulteriori 6 (sei) anni. Le Parti potranno ogni anno, recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC da inviarsi, da una delle Parti, con un preavviso di 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Articolo 14

14.1 Qualora la presente Convenzione scada naturalmente o sia risolta o revocata,

la Provincia dovrà, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione, rimuovere, a propria cura e spese, tutti gli impianti e le apparecchiature installate. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà eseguire i necessari lavori a spese della Provincia, nonché al deposito ed alla custodia dei materiali, dandone comunicazione scritta alla Provincia. Decorso 1 (un) anno dalla suddetta comunicazione senza che la Provincia abbia prelevato i materiali custoditi, corrispondendo i compensi ed i rimborsi previsti, il Comune è esonerato da ogni obbligo di custodia ed acquistano i diritti di soddisfare il credito sui materiali stessi.

Articolo 15

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in applicazione della presente Convenzione, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 16

16.1 Al fine di consentire le attività di manutenzione degli impianti, il Comune garantisce alla Provincia ed agli incaricati di quest'ultima accesso incondizionato al sito. Per consentire l'accesso agli impianti, il Comune consegna quindi alla Provincia una copia delle chiavi di ciascun cancello/lucchetto/ porta. Ogni qualvolta vi sia necessità di accedere al cimitero deve essere effettuata una comunicazione informativa a mezzo posta elettronica ai seguenti referenti: _____ per il Comune di Scandicci (indirizzo di posta elettronica: _____) ed al sig. _____ in quanto referente della società S. Antonio s.p.a. concessionario per il servizio cimiteri del Comune (indirizzo di posta elettronica: _____).

16.2 Qualora le serrature venissero sostituite, il Comune si impegna a consegnare alla Provincia nuova copia delle chiavi degli accessi. Qualora la Provincia

smarrisca le chiavi consegnate a proprio addetto, il Comune provvederà, con spese a carico della Provincia, a sostituire le serrature e le chiavi degli accessi, per tutti i soggetti aventi diritto. Il Comune si riserva di modificare, a proprio insindacabile giudizio, le modalità di accesso ai siti dandone comunicazione scritta. Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento l'ospitalità concessa con la presente Convenzione per gravi motivi ed in particolare qualora l'ospitalità arrechi turbativa o comunque limiti il regolare esercizio dei propri impianti.

Articolo 17

17.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio in:

La Provincia di Firenze: _____

Il Comune di Scandicci: _____

Articolo 18

18.1 La Provincia dichiara, ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile, di conoscere ed integralmente accettare quanto previsto dalla presente Convenzione agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,18 e 19.

Articolo 19

19.1 La presente Convenzione consta di n.° 8 fogli firmati dal Comune e dalla Provincia.

Letto, firmato e sottoscritto:

Per il Comune di Scandicci

Il _____

Per la Provincia di Firenze

Il _____

